

Carbon tax scudo per le imprese

Via libera del Parlamento Ue all'introduzione della carbon tax alle frontiere, operativa in fase transitoria da ottobre 2023. Con 487 voti favorevoli, 81 contrari e 75 astensioni, gli eurodeputati hanno lanciato un segnale molto forte ai partner commerciali del Vecchio continente allargando le stringenti normative per il contenimento delle emissioni di Co2 a tutti i paesi produttori di beni e semi-lavorati in processi altamente inquinanti. I cambiamenti climatici sono un problema globale che richiede soluzioni globali, hanno fatto sapere dall'assemblea di Strasburgo a margine del voto. Dato che l'Europa si è posta obiettivi sempre più ambiziosi in materia di clima e che nei paesi terzi prevalgono politiche ambientali e climatiche meno rigorose, esiste un forte rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Le imprese con sede nell'Ue potrebbero, ad esempio, trasferire all'estero le produzioni ad alta intensità di carbonio per beneficiare di norme permissive. O potrebbe accadere che i prodotti dell'Ue vengano sostituiti da importazioni a maggiore intensità di carbonio.

Una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio può comportare il trasferimento delle emissioni al di fuori dell'Europa e quindi compromettere gravemente gli sforzi dell'Unione in materia di clima.

Il nuovo Carbon border adjustment mechanism (Cbam) appena approvato eguaglierà il prezzo del carbonio tra i prodotti fabbricati all'interno dell'Ue e quelli importati e garantirà che gli obiettivi climatici del Vecchio continente non siano compromessi dalla delocalizzazione della produzione verso paesi con politiche ambientali meno ambiziose.

Ma come funziona il nuovo meccanismo?

Introdotta gradualmen-

te dal 2026 al 2034, in concomitanza con l'eliminazione progressiva delle quote gratuite nell'Ets, il sistema di scambio di quote di emissione, il Cbam farà sì che gli importatori dell'Ue acquistino certificati di carbonio corrispondenti al prezzo del carbonio che sarebbe stato pagato se le merci fossero state prodotte secondo le norme comunitarie in materia di fissazione del prezzo del carbonio. Per contro, se un produttore di un paese terzo dovesse dimostrare di aver già pagato altrove un prezzo per il carbonio utilizzato nella produzione delle merci importate, il costo corrispondente potrà essere detratto integralmente per l'importatore dell'Ue.

La nuova carbon tax, dunque, contribuirà a ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio incoraggiando i produttori di paesi terzi a rendere più ecologici i loro processi produttivi. Meccanismi di adeguamento del carbonio alle frontiere sono già in vigore, infatti, in alcune regioni del mondo, come la California, dove si applica un adeguamento ad importazioni di energia elettrica. Mentre altri Paesi, come il Canada e il Giappone, stanno pianificando iniziative analoghe.

Per garantire alle imprese e ad altri paesi certezza del diritto e stabilità, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere sarà introdotto gradualmente e si applicherà inizialmente solo a un determinato numero di merci ad alto rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio: ferro e acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio e generazione di energia elettrica. A partire dal 2023 verrà implementato un sistema di comunicazione su questi prodotti, con l'obiettivo di agevolare il buon funzionamento del sistema e il dialogo con i paesi terzi, mentre gli importatori inizieranno a pagare un adeguamento fi-

nanziario dal 2026. Da un punto di vista pratico il Cbam rispecchierà l'Ets, nel senso che il sistema si basa sull'acquisto di certificati da parte degli importatori, hanno spiegato dal Parlamento Ue. Il prezzo dei certificati sarà calcolato in base al prezzo medio settimanale di vendita all'asta delle quote Ets espresso in euro/tonnellata di CO2 emesso. Gli importatori delle merci dovranno registrarsi, individualmente o tramite un rappresentante, presso le autorità nazionali, dalle quali potranno eventualmente anche acquistare certificati Cbam.

Per importare nell'Ue merci che rientrano nell'ambito del Cbam, inoltre, gli importatori dovranno dichiarare entro il 31 maggio di ogni anno la quantità di merci e le emissioni incorporate, importate nell'Ue nell'anno precedente. Allo stesso tempo dovranno restituire i certificati Cbam acquistati in anticipo dalle autorità.

Ma come faranno gli importatori a ottenere le informazioni richieste dalla Commissione relative alle emissioni effettivamente prodotte? Le informazioni sulle emissioni incorporate delle merci soggette al Cbam dovrebbero essere comunicate agli importatori registrati nell'Ue dai loro produttori di Paesi terzi, spiegano da Strasburgo. Se queste informazioni non dovessero essere disponibili al momento dell'importazione delle merci, gli importatori dell'Ue potranno utilizzare valori predefiniti (anche una volta che il sistema definitivo sarà in vigore) per le emissioni di CO2 di ciascun prodotto al fine di determinare il numero di certificati che dovranno essere acquistati.

Gli importatori potranno tuttavia dimostrare le emissioni effettive durante una procedura di riconciliazione e restituire di conseguenza il numero appropriato di certificati Cbam.

© Riproduzione riservata

